



N. 9 di Reg. Delib.
N. di Prot.

COPIA

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2016 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.

L'anno DUEMILASEDICI (2016), addì 16 (sedici) del mese di MARZO alle ore 20,00 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 10 marzo 2016, prot. n. 1162, é stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
SUSANA Andrea Sebastiano	Sindaco	1	
BENEDET Lorena	Consigliere comunale	2	
DE MARTIN Valter	Consigliere comunale	3	
RIZZOTTO Giovannimaria	Consigliere comunale		1
PEZZUTTO Giulia	Consigliere comunale	4	
LESSI Simone	Consigliere comunale	5	
ROSALEN Andrea	Consigliere comunale	6	
PESCAROLLO Antonio	Consigliere comunale	7	
MORAS Danilo	Consigliere comunale	8	
DE MARCHI Diego	Consigliere comunale	9	
Totale		9	1

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIORI, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. CINQUE dell'ordine del giorno.

Deliberazione di C.C. n. 9 del 16.03.2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2016 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina dell'IMU;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

VISTO che la Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), novità con carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli. Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - o Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
 - o A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Modifica del moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (135 anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla

Legge 9/12/1998, n.431 l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

VISTO che l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che l'art.151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce " Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e ((deliberano)) il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il D.M. 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 degli enti locali;

VISTO, altresì, l'art.1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO, altresì, che con delibera consiliare n. 12 del 22/4/2015 sono state confermate anche per l'anno 2015 le aliquote IMU come di seguito indicate:

- **0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9.** L'aliquota per l'abitazione principale è si applica all'unità immobiliare urbana iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile destinato ad abitazione. La normativa vigente vieta di ritenere abitazione principale l'unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale non si ha la residenza anagrafica. Nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una, a scelta del contribuente, potrà considerarsi

abitazione principale ai fini del tributo. Nell'immobile il possessore e il suo nucleo familiare devono avere contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il legislatore non ha però stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano situati in comuni diversi per effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in altro comune da parte di un componente del nucleo familiare (ad es. per esigenze lavorative). In tale caso dovrà essere presentata al Settore Tributi prova documentale come, per esempio, la certificazione del datore di lavoro che obblighi il dipendente a trasferire la residenza nel Comune dove è ubicata la sede dell'attività lavorativa.

- **0,76% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;**
 - **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale;**
 - **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati;**
 - **0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale;**
 - **0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa;**
 - **0,76% aliquota per i terreni agricoli;**
 - **0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;**
- ✓ **detrazione di € 200,00** per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- ✓ assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio 2016/2018, rendono necessario confermare le aliquote prima indicate per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi in favore della cittadinanza;

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della IUC nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, Rossit rag. Antonella;

RICHIAMATI, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili deliberati con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2016/2018 e documenti allegati;

Si procede alla votazione della proposta di delibera per alzata di mano che consegue il seguente risultato:

Favorevoli	: 6
Astenuti	: 0
Contrari	: 3 (Pescarollo - De Marchi - Moras)

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di confermare, per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale

propria (IMU), mediante conferma di quelle deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 12 del 22/4/2015;

3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

- ✓ **0,4 %** aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 ;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 corredata di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato;
- ✓ **0,76%** aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
- ✓ **0,76%** aliquota per i terreni agricoli;
- ✓ **0,86%** aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

4) di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29/3/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi concluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito alla residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato ad abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano pertanto non soggetti ad IMU :

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6) di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs 22/1/2004, n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

7) di dare atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

8) di dare atto che l'art.2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

9) di prevedere, ai fini del beneficio della aliquota agevolata sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU, fermo restando che il soggetto passivo deve comunicare, entro il 31/12/2016, eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta;

10) di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per l'IMU 2016 ammonta ad € 136.500,00;

11) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è da intendersi al netto dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

12) di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

13) di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per adeguarlo alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

14) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

15) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

16) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti UNANIMI, espressi per alzata di mano,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2016 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.

Parere tecnico: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 20/2/2016

Il Responsabile: A. Tonello P.M.T.

Imputazione: intervento n. _____ cap. n. _____
oggetto: _____
importo: _____

Parere contabile: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 20/2/2016

Il Responsabile: A. Tonello P.M.T.

Provvedimento:

Consiglio com.le n. 9 del 16/3/2016 ore 20.00 assenti Rizzotto

altra decisione: _____

(B)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Sebastiano Susana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Teresa Miori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 114 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 02 APR 2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dalla Libera Michele

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il 02 APR 2016, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 23 MAR 2016.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
F.to Antonella Rossit

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 23 MAR 2016.



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Antonella Rossit)